



## *Ordine degli Psicologi della Lombardia*

C.so Buenos Aires 75 - 20124 Milano  
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597 - www.opl.it - segreteria@opl.it

### **Seduta di Consiglio del 30 settembre 2010**

### **Deliberazione n. 257 / 10**

**OGGETTO** Delibera in merito all'applicazione dell'Articolo 21 C.D.

Il Giorno **30 settembre 2010** presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all'ordine del giorno con la presenza di:

<b>MAURO VITTORIO GRIMOLDI</b>	<b>Presidente</b>	PRESENTE
<b>SPANO ALESSANDRO</b>	<b>Vicepresidente</b>	PRESENTE
<b>LONGHI CARLOTTA</b>	<b>Segretario</b>	PRESENTE
<b>BONANOMI ROBERTO</b>	<b>Tesoriere</b>	PRESENTE
<b>BALDONI MARIANNA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>BARRACCO ANNA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>BETTIGA RICCARDO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CACIOPPO ROBERTA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CAMPANINI PAOLO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>LA VIA VALERIA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MAZZUCHELLI LUCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MOLINARI ENRICO</b>	<b>Consigliere</b>	ASSENTE
<b>TESSERA GIUSEPPE</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>TOMISICH MANUELA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>URCIUOLI FRANCESCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE

Il **Presidente** constatato il numero dei presenti in **14** su 15 e la validità della convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia:**

Visti:

- la legge 56/89 art. 27, che attribuisce al Consiglio Regionale o provinciale dell'Ordine il procedimento disciplinare e l'eventuale decisione in merito alla sanzione;

- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, articolo 21, che recita: "lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche";

- il parere Antitrust/Mo.P.I. 22102 del 22/06/1998 in cui si recita "l'Autorità ha ritenuto che (l'art. 21 n.d.r.) potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova sostegno in disposizioni legislative. Pertanto è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che invece sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici (...) o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla trasmissione di conoscenze teoriche";

- viste le sentenze TAR Umbria n. 523/2005 (Ordine della Umbria avverso Università degli Studi di Perugia) e la TAR Toscana n. 2226/2007 (Ordine della Toscana avverso Università degli Studi di Firenze), che rigetta l'annullamento dei corsi di perfezionamento;

- vista la sentenza Zonta, ricorrente avverso Ordine degli Psicologi del Veneto contro la sanzione di censura per avere violato l'articolo 21 c.d.; il Tribunale Ordinario di Venezia, con sentenza 13 del 01/10/2009 respinge il ricorso e conferma la sanzione disciplinare. Nelle motivazioni si legge: "è pacifico e non contestato (...) che l'insegnamento del Dott. Zonta è rivolto a soggetti estranei alla professione e al di fuori di contesti di formazione accademica. Infatti il corso del ricorrente è accessibile a soggetti laureati, laureandi, diplomati non altrimenti specificati, purché "sicuramente motivati" alla professione di counselor. (...) In particolare dall'analisi dei contenuti didattici del corso triennale "scuola superiore di counseling filosofico e psicanalitico relazionale", risulta che, tra i vari insegnamenti, vi è anche quello di "Teorie e tecniche del colloquio" nonché l'attività di "training personale con un psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi", insegnamento e attività cui gli allievi sono obbligatoriamente tenuti. (...) Dal che con l'insegnamento della materia "Teoria e tecnica del colloquio" e l'attività di training psicanalitico individuale, il Dott. Zonta ha effettivamente violato il disposto dell'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi;

### **DELIBERA**

- di voler ribadire l'applicabilità e l'importanza dell'Articolo 21 C.D. attraverso la redazione e la diffusione di un parere in merito.

**La presente delibera, costituita da due facciate e parte integrante del relativo verbale, viene approvata con voti :**

**favorevoli 11; contrari 0 ; astenuti 3 ;**

**Milano lì, 30 settembre 2010**

**Il Consigliere Segretario  
(Carlotta Longhi)**

**Il Presidente  
(Mauro Vittorio Grimoldi)**



## *Ordine degli Psicologi della Lombardia*

C.so Buenos Aires 75 - 20124 Milano  
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597 - www.opl.it - segreteria@opl.it

### **Seduta di Consiglio del 30 settembre 2010**

### **Deliberazione n. 258 / 10**

**OGGETTO** Delibera in merito all'applicazione dell'Articolo 21 C.D: istituzione gruppo di lavoro su Atti Tipici

Il Giorno **30 settembre 2010** presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all'ordine del giorno con la presenza di:

<b>MAURO VITTORIO GRIMOLDI</b>	<b>Presidente</b>	PRESENTE
<b>SPANO ALESSANDRO</b>	<b>Vicepresidente</b>	PRESENTE
<b>LONGHI CARLOTTA</b>	<b>Segretario</b>	PRESENTE
<b>BONANOMI ROBERTO</b>	<b>Tesoriere</b>	PRESENTE
<b>BALDONI MARIANNA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>BARRACCO ANNA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>BETTIGA RICCARDO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CACIOPPO ROBERTA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CAMPANINI PAOLO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>LA VIA VALERIA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MAZZUCHELLI LUCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MOLINARI ENRICO</b>	<b>Consigliere</b>	ASSENTE
<b>TESSERA GIUSEPPE</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>TOMISICH MANUELA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>URCIUOLI FRANCESCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE

Il **Presidente** constatato il numero dei presenti in **14** su 15 e la validità della convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia:**

Visti:

- la legge 56/89 art. 1;
- la legge 56/89 art. 27, che attribuisce al Consiglio Regionale o provinciale dell'Ordine il procedimento disciplinare e l'eventuale decisione in merito alla sanzione;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, articolo 21, che recita: "lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche";
- il parere Antitrust/Mo.P.I. 22102 del 22/06/1998 in cui si recita "l'Autorità ha ritenuto che (l'art. 21 n.d.r.) potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova sostegno in disposizioni legislative. Pertanto è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che invece sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici (...) o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla trasmissione di conoscenze teoriche";
- viste le sentenze TAR Umbria n. 523/2005 (Ordine della Umbria avverso Università degli Studi di Perugia) e la TAR Toscana n. 2226/2007 (Ordine della Toscana avverso Università degli Studi di Firenze), che rigetta l'annullamento dei corsi di perfezionamento;
- vista la sentenza Zonta, ricorrente avverso Ordine degli Psicologi del Veneto contro la sanzione di censura per avere violato l'articolo 21 c.d.; il Tribunale Ordinario di Venezia, con sentenza 13 del 01/10/2009 respinge il ricorso e conferma la sanzione disciplinare. Nelle motivazioni si legge: "è pacifico e non contestato (...) che l'insegnamento del Dott. Zonta è rivolto a soggetti estranei alla professione e al di fuori di contesti di formazione accademica. Infatti il corso del ricorrente è accessibile a soggetti laureati, laureandi, diplomati non altrimenti specificati, purché "sicuramente motivati" alla professione di counselor. (...) In particolare dall'analisi dei contenuti didattici del corso triennale "scuola superiore di counseling filosofico e psicanalitico relazionale", risulta che, tra i vari insegnamenti, vi è anche quello di "Teorie e tecniche del colloquio" nonché l'attività di "training personale con un psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi", insegnamento e attività cui gli allievi sono obbligatoriamente tenuti. (...) Dal che con l'insegnamento della materia "Teoria e tecnica del colloquio" e l'attività di training psicanalitico individuale, il Dott. Zonta ha effettivamente violato il disposto dell'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi;

### **DELIBERA**

di approfondire il tema degli "atti tipici" attraverso un progetto dedicato nell'anno 2011.

**La presente delibera, costituita da due facciate e parte integrante del relativo verbale, viene approvata con voti :**

**favorevoli 8; contrari 1 ; astenuti 5 ;**

**Milano lì, 30 settembre 2010**

**Il Consigliere Segretario  
(Carlotta Longhi)**

**Il Presidente  
(Mauro Vittorio Grimoldi)**



## *Ordine degli Psicologi della Lombardia*

C.so Buenos Aires 75 - 20124 Milano  
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597 - www.opl.it - segreteria@opl.it

**Seduta di Consiglio del  
28 ottobre 2010**

**Deliberazione n. 304 / 10**

**OGGETTO** Delibera in merito all'Articolo 21 Codice Deontologico

Il Giorno **28 ottobre 2010** presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all'ordine del giorno con la presenza di:

<b>MAURO VITTORIO GRIMOLDI</b>	<b>Presidente</b>	PRESENTE
<b>SPANO ALESSANDRO</b>	<b>Vicepresidente</b>	PRESENTE
<b>LONGHI CARLOTTA</b>	<b>Segretario</b>	PRESENTE
<b>BONANOMI ROBERTO</b>	<b>Tesoriere</b>	ASSENTE
<b>BALDONI MARIANNA</b>	<b>Consigliere</b>	ASSENTE
<b>BARRACCO ANNA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>BETTIGA RICCARDO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CACIOPPO ROBERTA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>CAMPANINI PAOLO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>LA VIA VALERIA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MAZZUCHELLI LUCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>MOLINARI ENRICO</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>TESSERA GIUSEPPE</b>	<b>Consigliere</b>	ASSENTE
<b>TOMISICH MANUELA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE
<b>URCIUOLI FRANCESCA</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE

Il **Presidente** constatato il numero dei presenti in **12** su 15 e la validità della convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia:**

Visti:

- la legge 56/89 art. 27, che attribuisce al Consiglio Regionale o provinciale dell'Ordine il procedimento disciplinare e l'eventuale decisione in merito alla sanzione;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, articolo 21, che recita: "lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche";
- il parere Antitrust/Mo.P.I. 22102 del 22/06/1998 in cui si recita "l'Autorità ha ritenuto che (l'art. 21 n.d.r.) potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova sostegno in disposizioni legislative. Pertanto è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che invece sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici (...) o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla trasmissione di conoscenze teoriche";
- viste le sentenze TAR Umbria n. 523/2005 (Ordine della Umbria avverso Università degli Studi di Perugia) e la TAR Toscana n. 2226/2007 (Ordine della Toscana avverso Università degli Studi di Firenze), che rigetta l'annullamento dei corsi di perfezionamento;
- vista la sentenza Zonta, ricorrente avverso Ordine degli Psicologi del Veneto contro la sanzione di censura per avere violato l'articolo 21 c.d.; il Tribunale Ordinario di Venezia, con sentenza 13 del 01/10/2009 respinge il ricorso e conferma la sanzione disciplinare. Nelle motivazioni si legge: "è pacifico e non contestato (...) che l'insegnamento del Dott. Zonta è rivolto a soggetti estranei alla professione e al di fuori di contesti di formazione accademica. Infatti il corso del ricorrente è accessibile a soggetti laureati, laureandi, diplomati non altrimenti specificati, purché "sicuramente motivati" alla professione di counselor. (...) In particolare dall'analisi dei contenuti didattici del corso triennale "scuola superiore di counseling filosofico e psicanalitico relazionale", risulta che, tra i vari insegnamenti, vi è anche quello di "Teorie e tecniche del colloquio" nonché l'attività di "training personale con un psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi", insegnamento e attività cui gli allievi sono obbligatoriamente tenuti. (...) Dal che con l'insegnamento della materia "Teoria e tecnica del colloquio" e l'attività di training psicanalitico individuale, il Dott. Zonta ha effettivamente violato il disposto dell'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi;

### **DELIBERA**

- la piena applicabilità in sede disciplinare dell'articolo 21 del Codice Deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione;
- l'importanza e la centralità dell'articolo 21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi;
- la necessità di mantenere riservato l'atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica;
- la necessità di definire, in sede nazionale e in subordine regionale, gli "atti tipici" dello psicologo al fine di dirimere le questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato.

**La presente delibera, costituita da due facciate e parte integrante del relativo verbale, viene approvata con voti :**

**favorevoli 3; contrari 0 ; astenuti 9 ;**

**Milano lì, 28 ottobre 2010**

**Il Consigliere Segretario  
(Carlotta Longhi)**

**Il Presidente  
(Mauro Vittorio Grimoldi)**